



COPIA ORIGINALE

Comune di Citerna

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 09-03-19

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di marzo alle ore 10:00, presso la sala delle adunanze di Citerna, convocato nei modi di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FALASCHI GIULIANA	P	PIETRI ALESSIO	P
PELLEGRINI MATTEO	P	TAVERNELLI ENZO	P
GRAGNOLI GIULIA	P	DELLA RINA GIUSEPPE MAURO	P
BRAGOTTI PAOLO	P	PALADINO ENEA	P
BRUSCHI ELENA	P	CAPACCI ALESSANDRO	A
PITOCCHI JONATHAN	P	CIRIGNONI GIANLUCA	A
PRESENTI GILBERTO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

ASSESSORE ESTERNO	BARBERI NUCCI BENEDETTA	P
-------------------	-------------------------	---

Assume la presidenza la Signora FALASCHI GIULIANA in qualità di SINDACO assistita dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DECENTI BRUNO.

Si dà atto che gli assenti sono giustificati.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
---------------------------	---	---------------------	---

Il sottoscritto Mencarelli Marzia, Istruttore di Segreteria, certifica che:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

dal giorno _____ al giorno _____ con numero _____ .

Citerna, li _____

Istruttore di Segreteria
Mencarelli Marzia

Note:



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore Barberi Nucci;

PREMESSO che sul testo della proposta della presente delibera è stato acquisito il parere favorevole del funzionario responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione G.C. n. 18 del 19 febbraio 2019 è stato adottato lo schema di bilancio 2019-2021 contenente le previsioni di entrata derivanti da imposte e tributi comunali;
- ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs.446/97, i regolamenti in materia di entrate comunali sono approvati con deliberazione del comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n.388 e successive modifiche e integrazioni i regolamenti relativi alle entrate comunali anche se approvati all'inizio dell'esercizio ma entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi dell'articolo unico, comma 169 della legge 296/2006169 “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione relativo al triennio 2019-2021, già prorogato al 28 febbraio 2019, è stato, con Decreto Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28, del 2 febbraio 2019, ulteriormente differito al 31 marzo 2019;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale, composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce che “l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”;

VISTO il D. Lgs. 504/92;

CONSIDERATO CHE:

l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L.147/2013, stabilisce, a decorrere dall'anno 2013,:



-
- la soppressione della quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
 - la riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
 - la possibilità per i comuni di aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (e tenuto conto della risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'imposta municipale propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

l'articolo 1- commi 707-721- della L. 147/2013 stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014,:

- l'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L.06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

l'articolo 1 della legge n. 208/2015 stabilisce:

- la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in



Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- contestualmente abrogato la facoltà concessa ai comuni di equiparare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti di primo grado, già introdotta dalla L.147/2013;
- modificato i criteri per l'individuazione dei comuni in cui opera l'esenzione dei terreni agricoli dall'imposta, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h, del D.Lgs 504/1992, sancendo che l'esenzione opera in tutti i comuni definiti come montani o di collina in base all'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993, nonché l'esenzione di tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola e di quelli ubicati nel territorio delle isole minori e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- disposto la modifica dei criteri per la determinazione della rendita catastale dei fabbricati iscritti nella categoria D, con efficacia ai fini IMU e TASI al 01/01/2016 delle nuove rendite rideterminate entro il 15/06/2016 (commi 21-24);
- previsto la riduzione del 25% del tributo dovuto per le abitazioni concesse in locazione con i contratti a canone concordato, ai sensi della L. 431/1998, art. 2, comma 3;
- l'esclusione dall'IMU degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate a soci studenti universitari anche non residenti nelle stesse;

l'art. 13 del D.L. 201/2011 stabilisce:

- al comma 2, come modificato dall'art. 9-bis del D.L. 47/2014, che è equiparata dall'anno 2015 all'abitazione principale *“una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*. E' inoltre definita abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un' unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- al comma 6, consente con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso



-
- strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
 - al comma 8, permette al comune di ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i comuni;
 - il comma 9, in base al quale il comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
 - al comma 10, stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Citerna in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina, in base ai criteri stabiliti dall'art. 1, comma 13, della L. 208/2015;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di



ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IUC), approvato con deliberazione C.C. n 34/2014 e s.m.i.;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 8 del 2 marzo 2018, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2018;

RITENUTO per quanto sopra, e tenuto conto della necessità di garantire complessivamente le risorse necessarie per la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le seguenti variazioni delle aliquote dell'imposta municipale propria fissate dalla legge, già vigenti nell'anno 2018:

- incremento dell'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,14%;

- incremento dell'aliquota prevista dall'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 per l'abitazione principale e relative pertinenze: 0,05%;

b. - immobili ad uso abitativo, diversi dalle categorie A1, A8, A9 in caso di unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli): diminuzione dell'aliquota ex art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011: 0,06%;

- unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale, artigianale, professionale e di servizi: (Gruppi catastali C1- C3- A10- B1- B2- B3- B4- B5- B6- B8 e gruppo catastale C2 solo se sede o pertinenza, di unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale, artigianale, professionale e di servizi): diminuzione dell'aliquota ex art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011: 0,08%;

- aree edificabili: diminuzione dell'aliquota ex art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011: 0,20%;

c. incremento, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, dell'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D di 0,10 punti percentuali, dando atto che l'aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta all'0,86%, di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,10% è la quota di competenza comunale;

d. applicazione della detrazione per l'abitazione principale nella misura di cui all'art.13, comma 10, del D.L. 201/2011, per le fattispecie alle quali è ancora applicabile dando atto che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO il parere favorevole espresso dalla I° Commissione Consiliare nella seduta del 7 marzo 2019;

CON VOTI favorevoli nove, astenuti uno (Della Rina) e contrari uno (Paladino) espressi per alzata di mano dagli undici presenti;

DELIBERA



Ai fini dell'applicazione della Imposta Comunale Unica nell'anno 2019:

1) DI DISPORRE:

a. la conferma delle seguenti variazioni delle aliquote dell'imposta municipale propria fissate dalla legge, già vigenti nell'anno 2018:

- incremento dell'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 nella misura dello 0,14%;
- incremento dell'aliquota prevista dall'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 per l'abitazione principale e relative pertinenze: 0,05%;

b. la conferma delle seguenti aliquote agevolate per le seguenti fattispecie:

- immobili ad uso abitativo, diversi dalle categorie A1, A8, A9 in caso di unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli): diminuzione dell'aliquota ex art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011: 0,06%;
- unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale, artigianale, professionale e di servizi: (Gruppi catastali C1- C3- A10- B1- B2- B3- B4- B5- B6- B8 e gruppo catastale C2 solo se sede o pertinenza, di unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale, artigianale, professionale e di servizi): diminuzione dell'aliquota ex art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011: 0,08%;
- aree edificabili: diminuzione dell'aliquota ex art. 13 comma 7 del D.L. n. 201/2011: 0,20%;

2) DI CONFERMARE l'incremento, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D di 0,10 punti percentuali, dando atto che l'aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta all'0,86%, di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,10% è la quota di competenza comunale;

3) DI CONFERMARE l'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura di cui all'art.13, comma 10, del D.L. 201/2011, per le fattispecie alle quali è ancora applicabile. dando atto che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

4) DI DARE ATTO che per effetto di quanto sopra le aliquote dell'imposta municipale propria proposte per l'anno 2019 sono le seguenti:

Categoria	Aliquota
Aliquota ordinaria	0,90%
Abitazioni principali, unità immobiliari ad esse equiparate e relative pertinenze, Categorie Catastali A1-A8-A9	0,45%
Abitazioni principali, unità immobiliari ad esse equiparate e relative pertinenze, diverse dalle categorie catastali A1-A8-A9	0,00%
Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) con le prescrizioni e le condizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento	0,70%



COPIA ORIGINALE

per l'applicazione della IUC, e relative pertinenze ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	
Abitazioni secondarie e relative pertinenze (unità immobiliari nelle quali il proprietario o titolare di altro diritto reale non risiede anagraficamente e non dimora abitualmente con il proprio nucleo familiare)	0,90%
Unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale, artigianale, professionale e di servizi;(Gruppi catastali C1- C3- A10- B1- B2- B3- B4- B5- B6- B8 e gruppo catastale C2 solo se sede o pertinenza, di unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale, artigianale, professionale e di servizi)	0,68%
Aree edificabili	0,56%
Unità immobiliari Gruppo D quota Comune	0,10%
Unità immobiliari Gruppo D quota Stato	0,76%

5) DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Tributarî gli adempimenti di competenza ed in particolare la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

6) DI DICHIARARE, con successiva separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.



COPIA ORIGINALE

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, DEL D. LGS 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA**

Data: 09-03-19

Il Responsabile del servizio
Stoppini Rita

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **CONTABILE**

Data: 09-03-19

Il Responsabile del servizio
Stoppini Rita

II SEGRETARIO COMUNALE

Dr. DECENTI BRUNO

Il Presidente

Dott.ssa FALASCHI GIULIANA